

Ordinanza concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Modifica del 19 dicembre 2001

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 ottobre 1997¹ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Preambolo

visti gli articoli 28 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997² sulle telecomunicazioni (LTC),

Art. 9 cpv. 2

² Qualora l'utente che ha ricorso alle prestazioni del titolare di un numero del telechiosco (090x) attribuito individualmente riesce a dimostrare in modo verosimile che il titolare di tale numero potrebbe aver violato il diritto in vigore, in particolare le disposizioni civili, penali o relative alla concorrenza sleale, oppure che il numero in questione è stato utilizzato in modo abusivo, l'Ufficio federale può, su richiesta, rivelare l'identità del titolare.

Art. 11 cpv. 1 lett. b

¹ L'Ufficio federale può revocare l'attribuzione di elementi d'indirizzo se:

- b. il titolare degli elementi d'indirizzo viola il diritto applicabile, in particolare le disposizioni della presente ordinanza, le prescrizioni dell'Ufficio federale o le disposizioni della decisione d'attribuzione;

¹ RS 784.104
² RS 784.10

Art. 12 cpv. 1

¹ La revoca dell'attribuzione di elementi di numerazione passa in giudicato 18 mesi dopo la notifica della relativa decisione; la revoca dell'attribuzione di parametri di comunicazione, tre mesi dopo la notifica. Se nessun utente è interessato da tale revoca o se quest'ultima è stata decisa conformemente agli articoli 11 capoverso 1 lettere b–e o 24b capoverso 8, il termine può essere ridotto.

*Titolo prima dell'art. 13***Capitolo 1a:****Delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi****Sezione 1: Regole generali***Art. 13* Procedura di delega

¹ L'Ufficio federale può delegare a terzi (delegati) la gestione e l'attribuzione di determinati elementi d'indirizzo.

² Esso designa il o i delegati. Può farlo fissando le condizioni da soddisfare per esercitare l'attività delegata oppure indicendo una pubblica gara.

³ Se necessario disciplina le modalità della procedura di delega. Esse devono essere conformi ai principi d'obiettività, di non discriminazione e di trasparenza e garantire la riservatezza dei dati forniti dai candidati.

Art. 13a Forma della delega

La delega della gestione e dell'attribuzione di elementi d'indirizzo a terzi deve essere effettuata sotto forma di autorizzazione o di contratto.

Art. 13b Durata della delega

¹ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione o conclude il contratto per una durata determinata. Fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

² Esso può rinnovare l'autorizzazione o il contratto.

Art. 13c Trasferimento di compiti essenziali

Il trasferimento di tutti o parte dei compiti essenziali previsti da un'autorizzazione o da un contratto è possibile solo con l'accordo dell'Ufficio federale.

Art. 13d Modifica dell'autorizzazione e del contratto

¹ L'Ufficio federale può adeguare prima dello scadere della loro validità singole disposizioni dell'autorizzazione o del contratto alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

² Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica dell'autorizzazione o del contratto gli causa un danno finanziario in relazione ai compiti a lui delegati di gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo.

Art. 13e Gestione e attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati

¹ I delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo in modo razionale e adeguato. Li attribuiscono in modo trasparente e non discriminatorio.

² Gli articoli 4–12 si applicano per analogia alla gestione e all'attribuzione di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

³ L'Ufficio federale può prevedere, nell'autorizzazione o nel contratto, regole particolari riguardanti la gestione e l'utilizzo di elementi d'indirizzo da parte dei delegati.

Art. 13f Giornale delle attività

¹ I delegati riportano in un giornale le attività che svolgono in relazione all'attribuzione di elementi d'indirizzo, alla loro revoca e alla loro messa fuori servizio.

² Essi conservano i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

Art. 13g Obbligo d'informare

¹ I delegati sono tenuti a fornire all'Ufficio federale tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione. L'Ufficio federale può in particolare esigere la lista degli elementi d'indirizzo attribuiti e una copia del giornale delle attività.

² I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'Ufficio federale le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 73–80 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001³ sui servizi di telecomunicazione.

Art. 13h Prezzi

¹ I delegati fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo purché esista una concorrenza efficace sul mercato interessato.

² Il prezzo di singoli servizi può essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Ufficio federale, in particolare se per una determinata offerta di servizi non vi è alcuna concorrenza.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (dipartimento) può fissare limiti superiori dei prezzi, in particolare se il livello dei prezzi su un dato mercato lascia presumere la presenza di abusi.

³ RS 784.101.1

Art. 13i Vigilanza

¹ L'Ufficio federale vigila affinché i delegati rispettino il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le sue disposizioni d'esecuzione, come pure la loro autorizzazione o il loro contratto. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

² Di regola esso controlla una volta l'anno il modo in cui i delegati gestiscono gli elementi d'indirizzo.

³ Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti più gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione oppure dall'autorizzazione o dal contratto, l'Ufficio federale effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

⁴ Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta o non rispetta più i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

Art. 13j Misure di vigilanza

¹ Se un delegato non rispetta più i suoi obblighi, l'Ufficio federale può:

- a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'Ufficio federale quanto ha messo in atto;
- b. esigere da parte sua la consegna alla Confederazione degli introiti conseguiti illecitamente;
- c. completare con oneri suppletivi l'autorizzazione o il contratto;
- d. limitare o sospendere l'autorizzazione o il contratto oppure revocare, con effetto immediato, l'autorizzazione o disdire il contratto in virtù dell'articolo 13k capoverso 1.

² L'Ufficio federale può emanare d'ufficio misure cautelari.

Art. 13k Fine dell'attività delegata

¹ L'Ufficio federale revoca l'autorizzazione o disdice il contratto senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata, cessa ogni attività o va in fallimento. Può revocare l'autorizzazione o disdire il contratto versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la revoca o la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

² L'Ufficio federale incarica un altro delegato della gestione e dell'attribuzione degli elementi d'indirizzo in questione. Assume questo compito se nessun candidato si è annunciato o soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata.

³ I titolari mantengono nei confronti del nuovo delegato o dell'Ufficio federale le loro pretese sugli elementi d'indirizzo che sono stati loro attribuiti.

⁴ Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all'Ufficio federale tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione degli elementi d'indirizzo delegati. In particolare deve mettere a disposizione il suo giornale delle attività e gli altri dati o informazioni, le banche dati e l'infrastruttura tecnica o informatica indispensabile al proseguimento del compito delegato. Il delegato ha diritto ad un indennizzo basato sull'utilità della sua assistenza. L'indennizzo è fissato su richiesta dall'Ufficio federale.

⁵ Il delegato, o in caso di fallimento la massa fallimentare, fa in modo che i titolari a cui ha attribuito degli elementi d'indirizzo siano messi al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

Art. 13l Dati personali

¹ I delegati possono trattare i dati personali relativi ai loro clienti nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario alla gestione degli elementi d'indirizzo delegati, allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi che derivano dalla presente ordinanza e dalle sue disposizioni d'esecuzione, come pure all'ottenimento del pagamento dovuto per le loro prestazioni.

² Per il rimanente il trattamento delle informazioni da parte dei delegati e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

Art. 13m Prescrizioni tecniche e amministrative

¹ L'Ufficio federale può obbligare i delegati a proporre piani di numerazione o prescrizioni di gestione di parametri di comunicazione oppure a collaborare alla loro elaborazione.

² Esso stabilisce i piani di numerazione ed emana le prescrizioni di gestione dei parametri di comunicazione proposte dai delegati. Li rende pubblici.

Sezione 2: Nomi di dominio che dipendono dal dominio «.ch»

Art. 14 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni sui nomi di dominio disciplinano la gestione e l'attribuzione dei domini Internet di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (domini «.ch»). L'Ufficio federale può, se necessario, estendere l'applicazione di determinate regole a livelli inferiori.

Art. 14a Gestore del registro

¹ L'Ufficio federale designa il gestore del registro. Conclude con lui un contratto di diritto amministrativo.

⁴ RS 235.1

² Il gestore del registro ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. garantire l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica necessaria all'attribuzione e alla gestione dei domini «.ch»;
- b. garantire un esercizio affidabile e competente del sistema dei nomi di dominio per il dominio «.ch» conformemente alle norme tecniche in materia;
- c. offrire agli utenti della rete Internet servizi d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch»;
- d. garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati pubblica centralizzata che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio conformemente all'articolo 14^h capoverso 1;
- e. adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura menzionata alle lettere a e d;
- f. vigilare affinché l'infrastruttura menzionata alle lettere a e d corrisponda allo stato della tecnica e sia compatibile con gli standard internazionali utilizzati per il sistema dei nomi di dominio;
- g. nell'ambito dei suoi compiti d'attribuzione e di gestione dei domini «.ch», contribuire a garantire la stabilità del sistema dei nomi di dominio.

Art. 14b Obblighi del gestore del registro

¹ Il gestore del registro deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere i compiti di cui all'articolo 14^a capoverso 2. Nomina un responsabile tecnico.

² Esso deve attestare di aver stipulato le assicurazioni che garantiscono una copertura sufficiente delle sue attività di gestione e di attribuzione di nomi di dominio.

³ Fatti salvi i casi di mancato pagamento e di solvibilità dubbia, il gestore del registro è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti gli utenti Internet. In caso di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie remunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro.

⁴ Il gestore del registro è tenuto a fornire ai terzi che intendono diventare agenti un'offerta di servizi di gestione e di attribuzione di elementi d'indirizzo.

⁵ Fatte salve le disposizioni contrarie della legge federale del 18 dicembre 1987⁵ sul diritto internazionale privato e della convenzione del 16 settembre 1988⁶ concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il gestore del registro sottopone al diritto e alla giurisdizione svizzeri tutte le controversie relative ai compiti a lui delegati di gestione e d'attribuzione di nomi di dominio.

⁵ RS 291

⁶ RS 0.275.11

Art. 14c Approvazione

¹ Il gestore del registro stabilisce le condizioni generali della sua offerta di servizi e le sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

² Esso fissa i prezzi dei suoi servizi in funzione dei costi sostenuti e della necessità di realizzare utili equi. Li sottopone all'Ufficio federale per approvazione.

³ L'Ufficio federale deve dare o negare la sua approvazione entro un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione di tutte le informazioni richieste.

Art. 14d Relazioni internazionali

¹ Il gestore del registro conclude un contratto con l'organizzazione mantello incaricata della gestione dei nomi di dominio a livello internazionale. L'Ufficio federale approva il contratto prima della firma.

² Partecipa assieme all'Ufficio federale ai lavori dei forum e degli organismi internazionali esperti in materia che si occupano di questioni relative ai nomi di dominio e tutela gli interessi della Svizzera in questo settore.

Art. 14e Contratto

¹ Il contratto è concluso in forma scritta per una durata determinata. Il gestore del registro fornisce all'Ufficio federale le indicazioni e i documenti necessari a stipulare tale contratto.

² Ogni cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione del contratto deve essere comunicato all'Ufficio federale.

³ Le domande di rinnovo del contratto devono essere presentate almeno tre mesi prima della sua scadenza.

⁴ L'Ufficio federale può disdire il contratto in ogni momento, con un termine di disdetta di almeno dodici mesi, se lo esigono bisogni di società e del mondo economico o lo stato della tecnica (art. 14i).

Art. 14f Gestione e attribuzione di nomi di dominio

¹ Il gestore del registro attribuisce i nomi di dominio su richiesta e in funzione dell'ordine delle richieste.

² Esso non verifica se un richiedente ha il diritto di utilizzare le indicazioni alfanumeriche del nome di dominio che richiede. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica di un nome di dominio sono disciplinate dal diritto civile.

³ Gli articoli 4 capoversi 2 e 3 lettere a e c, 5, 7 capoverso 2, 8, 9 e 11 capoverso 1 lettera c non si applicano alla gestione e all'attribuzione dei nomi di dominio. L'utilizzo da parte del titolare di elementi d'indirizzo subordinati ai sensi dell'articolo 6 non sottostà all'autorizzazione del gestore del registro.

⁴ L'Ufficio federale può riservare l'attribuzione di singole categorie di indicazioni se lo esige un interesse pubblico preponderante o se è necessario un adeguamento a raccomandazioni internazionali.

⁵ Chiunque desidera farsi attribuire un nome di dominio deve essere informato in merito all'esistenza e ai mezzi d'accesso agli elenchi sui segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

Art. 14g Servizio per la composizione delle controversie

¹ Il gestore del registro istituisce un servizio per la composizione delle controversie.

² Esso ne disciplina l'organizzazione e la procedura. Quest'ultima deve essere equa, rapida e vantaggiosa. Le regole che disciplinano la composizione delle controversie devono ispirarsi alle pratiche convalidate in materia.

³ La struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere devono essere approvate dall'Ufficio federale. Quest'ultimo si consulta previamente l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia.

⁴ È fatta salva un'azione legale dinanzi al giudice civile.

Art. 14h Dati messi a disposizione del pubblico

¹ I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica centralizzata di cui all'articolo 14a capoverso 2 lettera d:

- a. l'indicazione del nome di dominio attribuito;
- b. il nome completo del titolare del nome di dominio in questione;
- c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;
- d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo;
- e. l'indirizzo elettronico del titolare;
- f. il nome, l'indirizzo elettronico e l'indirizzo postale del responsabile tecnico, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;
- g. le date dell'attribuzione del nome di dominio in questione e dell'ultima modifica di tale attribuzione.

² Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

Art. 14i Verifica

L'Ufficio federale verifica periodicamente se il sistema del gestore del registro unico previsto agli articoli 14 e seguenti è adatto alle esigenze della società, del mondo economico e allo stato della tecnica.

*Art. 15**Abrogato**Art. 52 cpv. 3*

³ Per tenere conto dell'utilizzo di nuovi elementi d'indirizzo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni propone al Consiglio federale una modifica della presente ordinanza.

Art. 56a Gestione e attribuzione di nomi di dominio

¹ Il gestore del registro sottopone per approvazione all'Ufficio federale un progetto di servizio per la composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 14g entro sei mesi dalla data di entrata in vigore degli articoli 14 e seguenti. Il servizio deve essere operativo entro dodici mesi a decorrere da questa stessa data. In casi motivati, l'Ufficio federale può accordare una proroga di questi termini.

² Le condizioni generali dell'offerta di servizi del gestore del registro in vigore il 1° aprile 2002 sono valide senza approvazione preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 1. Vanno sottoposte all'Ufficio federale per approvazione ulteriore.

³ I prezzi dei servizi del gestore del registro che sono oggetto di un accordo concluso tra il gestore del registro e il Sorvegliante dei prezzi non devono essere approvati dall'Ufficio federale. Essi necessitano dell'approvazione dell'Ufficio federale ai sensi dell'articolo 14c capoverso 2 alla scadenza dell'accordo. Gli altri prezzi praticati dal gestore del registro dal 1° aprile 2002 sono validi senza approvazione preliminare conformemente all'articolo 14c capoverso 2. Essi vanno sottoposti all'Ufficio federale per approvazione ulteriore.

II

L'allegato è modificato come segue:

Inserimento delle seguenti definizioni:

Indirizzo Internet o IP (Internetworking Protocol Addresses): parametro di comunicazione digitale che permette d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su questa rete.

Banca dati pubblica centralizzata: banca dati che fornisce agli interessati un accesso in tempo reale ai dati sui titolari di nomi di dominio.

Nome di dominio: parametro di comunicazione alfanumerico che, associato a un indirizzo IP, permette segnatamente d'identificare un dominio Internet composto da computer o da server di rete, come pure i computer degli utenti che partecipano alle comunicazioni su tale rete.

Gestore del registro: organo incaricato di garantire la gestione del servizio del sistema di nomi di dominio e di allestire l'infrastruttura, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione di domini «.ch».

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2002.

19 dicembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz